Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. 718.

Istituzione di una marca di concessioni governative, atti amministrativi, nel valore da L. 4000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 272 del 26 ottobre 1970, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche di concessioni governative, atti amministrativi, nel valore da L. 4000 e di determinarne la forma e le altre caratteristiche;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita la marca di concessioni governative, atti amministrativi, nel valore da L. 4000 (quattromila).

La marca è stampata in calcografia, su carta bianca liscia, filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 × 24 e nel formato stampa mm. 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione. Essa porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione « CONCESSIONI GOVERNATIVE » in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione « ATTI AMMINISTRATIVI » in carattere bastone chiaro e in basso un altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale è impresso il valore « LIRE 4000 ».

La marca è stampata nel colore terra di Siena bruciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 67. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. 719.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Nefrologia medica;
Malattie dell'apparato cardiovascolare.

Art. 72, relativo al corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica e quelli biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno ».

L'ordinamento della scuola speciale per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio (Scuola diretta a fini speciali), è modificato nel senso che dopo l'art. 312 è aggiunta la seguente norma transitoria:

Art. 313. — Alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli allievi dei precedenti corsi tenuti presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Genova, che abbiano sostenuto tutti gli esami e la tesi finale e che siano in possesso del regolare attestato, potranno ottenere il corrispondente diploma di terapista della riabilitazione specializzato in cinesiterapia o terapia del linguaggio, previo colloquio integrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 50. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **720**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente: « Misure oceanografiche ».

Art. 62: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è agginuto il seguente: « Misure oceanografiche ».

Art. 63: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente: « Misure oceanografiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 69. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **721**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La statuto dell'Università degli studi di Catania approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Archeologia e antichità della Magna Grecia;
Civiltà indigene della Sicilia antica.

Art. 40, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è modificato nel senso che alla fine dell'ottavo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame orale di ciascun corso potrà essere sostenuto anche in una sessione successiva a quella in cui è stato superato il relativo esame scritto ».

L'art. 43, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione, che il candidato sosterrà in gran parte nella lingua quadriennale prescelta, di una dissertazione scritta su un tema precedentemente approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere presentata dallo studente, in quattro copie, almeno un mese prima della data dell'esame di laurea ».

Art. 46: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Chirurgia geriatrica;
Traumatologia della strada;
Chirurgia plastica;
Tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica;
Chirurgia sperimentale:
Chirurgia cardiaca;
Chirurgia vascolare;
Dermatologia allergologica e professionale;
Fisiopatologia respiratoria;
Neuropsichiatria infantile;
Genetica umana;
Scienza dell'alimentazione;
Ematologia;
Malattie del ricambio;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
Oncologia sperimentale;
Biochimica applicata;
Reumatologia;
Endocrinologia ginecologica;
Gastroenterologia;
Medicina sociale;
Immunopatologia;
Statistica medica e biometria;
Fisiopatologia cardiocircolatoria;
Terapia fisica e riabilitazione;
Puericultura prenatale.

L'art. 79, relativo alle norme dell'esame di laurea in farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in farmacia si dà in unica seduta alla fine del quarto anno. Il candidato deve dimostrare con un certificato regolare, rilasciato da una farmacia autorizzata, di aver compiuto un semestre di pratica farmaceutica.

Il candidato deve inoltre presentare una dissertazione scritta su argomento preferibilmente sperimentale e discuterlo su relazione del direttore dell'istituto presso il quale la dissertazione stessa fu elaborata.

Deve discutere inoltre una fra le due tesine, scelte su materie diverse da quelle trattate nella dissertazione principale.

Deve sostenere infine una prova orale sulla pratica farmaceutica, l'arte del ricettare, la farmacopea, la legislazione farmaceutica »

Gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia classica e studi sul dramma antico sono abrogati e sostituiti nel modo seguente:

Scuola di perfezionamento in archeologia classica e studi sul dramma antico

Art. 130. — Al corso di perfezionamento in archeologia possono essere ammessi i laureati in lettere — indirizzo classico — delle università italiane a quello di perfezionamento in studi sul dramma antico anche i laureati in lettere — indirizzo moderno — e in filosofia, i quali abbiano superato almeno un esame di letteratura greca.

Possono, inoltre, essere ammessi gli stranieri come studenti regolari purchè forniti di titolo che, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, sia ritenuto equipollente alla laurea in lettere, ed abbiano seguito i corsi di studio sopra previsti.

Il consiglio direttivo ha, inoltre, la facoltà di autorizzare la iscrizione ai singoli corsi di laureati in lettere — indirizzo moderno — i quali dimostrino di possedere una preparazione classica sufficiente per seguire i corsi ai quali hanno chiesto l'iscrizione. La preparazione viene accertata mediante un esame.

Art. 131. — Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in archeologia classica:

Insegnamenti fondamentali:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale);
2) Topografia antica;
3) Paletnologia;
4) Archeologia tardo-antica e alto medioevale.

Insegnamenti complementari:

1) Epigrafia greca e romana;
2) Numismatica greca e romana;
3) Archeologia e antichità italiane;
4) Antichità greche e romane;
5) Antichità orientali;
6) Storia dell'arte bizantina;
7) Storia della Sicilia antica e medioevale;
8) Filologia classica.

Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul dramma antico:

Insegnamenti fondamentali:

1) Storia del teatro greco e romano (biennale);
2) Antichità greche e romane.

Insegnamenti complementari:

1) Filologia classica;
2) Storia antica;
3) Storia delle religioni;
4) Metrica classica;
5) Musica e danza classica;
6) Scenotecnica e regia teatrale;
7) Scenografia;
8) Storia del teatro classico nelle letterature moderne;
9) Epigrafia greca e romana;
10) Topografia antica;
11) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Art. 132. — I corsi di perfezionamento in archeologia classica hanno la durata di due anni.

All'inizio del primo anno gli studenti, d'accordo con il direttore della scuola, formuleranno un piano di studi che sarà sottoposto alla approvazione del consiglio di-

rettivo. Oltre ai quattro insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi quattro fra gli insegnamenti complementari.

Gli iscritti al corso di perfezionamento in archeologia che intendono specializzarsi in « Antichità teatrali » hanno la facoltà di scegliere le quattro materie complementari fra gli insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul dramma antico.

Art. 133. — Tutti gli insegnamenti del corso di perfezionamento in archeologia classica sono accompagnati da opportune esercitazioni. Sono, inoltre, previsti corsi di conferenze e seminari tenuti da insigni specialisti italiani e stranieri.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Tutti gli insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia.

Le esercitazioni di carattere pratico si realizzano nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo; la frequenza a dette esercitazioni è obbligatoria per tutti e due gli anni di corso. Alla fine di ogni corso, l'allievo deve dimostrare di averle frequentate e, se ha partecipato a saggi di scavo, ne farà oggetto di relazione.

Art. 134. — I corsi di perfezionamento in studi sul dramma antico hanno la durata di due anni.

All'inizio del primo anno gli studenti formuleranno, d'accordo col direttore della scuola, un piano di studi che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo; oltre ai due insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi cinque fra gli insegnamenti complementari.

Tutti gli insegnamenti dei corsi di perfezionamento in studi sul dramma antico debbono essere orientati su problemi del teatro classico e sono accompagnati da opportune esercitazioni e sopralluoghi nei teatri classici di maggiore rinomanza. Sono previsti, inotre, ogni anno, speciali corsi di conferenze tenute da insigni studiosi italiani e stranieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repunbblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 70. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 722.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, nel comune di Buttigliera Alta.

N. 722. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 21 agosto 1968, integrato con dichiarazione 20 luglio 1969 e con altro decreto 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in frazione Ferriera del comune di Buttigliera Alta (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 28. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 723.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », nel comune di Rimini.

N. 723. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini in data 1° settembre 1969, integrato con dichiarazioni del 2 ottobre successivo e 5 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia « Mater Ecclesiae », in frazione Villaggio 1° Maggio del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 27. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Nuove piante organiche e qualifiche relative dei ruoli del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente norme integrative sull'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti gli articoli 18, 23, 29 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970, nei ruoli del Ministero della marina mercantile sottoindicati, esistevano impiegati in soprannumero, nel numero per ciascun ruolo specificato:

CARRIERA DI CONCETTO
(Ruolo centrale e periferico

Segretari	3
Segretari aggiunti	1
Vice segretari	1
Totale	5

CARRIERA ESECUTIVA
(Ruolo centrale e periferico)

Archivisti capi	11
Archivisti	81
Applicati	16
Totale	108

CARRIERA AUSILIARIA
(Ruolo del personale addetto agli uffici)

Uscieri capi	20
Totale	20

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 7 dicembre 1960, n. 1541, nove unità di personale appartenente alla carriera di concetto svolgono compiti di carattere tecnico indicati alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo, primo comma;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 228, con il quale il contingente del personale addetto al centro elettronico del Ministero della marina mercantile, in qualità di perforatori, con mansioni di codificatore e di verificatore, è stato determinato in 6 unità;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1970, sono approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al presente decreto, che sostituiscono i quadri *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F* annessi alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1971
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 58

TABELLA *A*

Ruoli centrali

CARRIERA DIRETTIVA

(*Ruolo amministrativo*)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
742	Direttore generale	6
530	Ispettore generale	12
426 387	Direttore di divisione	24
307	Direttore di sezione	140
257 190	Consigliere	
	Totale	182

CARRIERA DIRETTIVA

(*Ruolo tecnico*)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
530	Ispettore generale	1
426 387	Ispettore capo	3
307	Ispettore	4
	Totale	8

TABELLA *B*

Ruoli centrali e periferici

CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
370	Segretario capo e qualifiche equiparate	11	1
297 255	Segretario principale e qualifiche equiparate	47	2
218 178 160	Segretario e qualifiche equiparate	46	
	Totale	104	

TABELLA *C*

CARRIERA ESECUTIVA

(*Ruolo amministrativo*)

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
245	Coadiutore superiore	49	12
213 183	Coadiutore principale	218	44
163 133 120	Coadiutore	217	
	Totale	484	

CARRIERA ESECUTIVA

(*Ruolo dei coadiutori meccanografi*)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	1
218 188 168 143 128	Coadiutore meccanografo	5
	Totale	6

TABELLA *D*

CARRIERA AUSILIARIA

(*Personale addetto agli uffici*)

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
165 143	Commesso capo	29	6
133 115 100	Commesso	66	
	Totale	95	

CARRIERA AUSILIARIA

(*Personale tecnico*)

Parametro	Qualifica	Numero dei posti
165 143	Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	13
	Totale	19

(8009)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Modifica del decreto interministeriale in data 5 febbraio 1971 relativo alla determinazione del tasso agevolato da applicare ai finanziamenti di cui all'art. 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito nella legge 12 dicembre 1970, n. 979.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970;

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto-legge n. 723, il quale prevede che le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero e turistico, dello spettacolo, i professionisti colpiti dagli eventi calamitosi dell'agosto, settembre e ottobre 1970, sono ammessi ai benefici di cui alle disposizioni richiamate dall'art. 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per la materia di sua competenza, con il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il proprio decreto n. 128095 del 5 febbraio 1971, con il quale, in base alla citata disposizione dell'art. 44 del decreto-legge n. 745, è stato determinato il tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dal richiamato art. 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723;

Considerato che, per quanto concerne le modalità di corresponsione degli interessi sui finanziamenti predetti, si rende necessario uniformare le modalità stesse a quelle seguite dagli istituti mutuanti per le altre operazioni di credito agevolato;

Decreta:

L'articolo unico del decreto ministeriale n. 128095 del 5 febbraio 1971 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso agevolato d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979, è determinato nella misura del 3 per cento annuo ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 37

(8014)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo di interesse sui finanziamenti di cui all'art. 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Visto in particolare l'art. 27 del citato decreto-legge n. 119 il quale prevede che le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro colpiti dal terremoto del febbraio 1971 sono ammessi ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'art. 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 1972, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, con

il concerto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Ritenuto che, in base alla disposizione del citato articolo 44 del decreto-legge n. 745, occorre determinare il tasso agevolato annuo d'interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dal richiamato art. 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 27 novembre 1970, ha fissato nella misura del 3 per cento il tasso agevolato per i finanziamenti effettuati, a favore delle categorie colpite dalle alluvioni dell'agosto, settembre e ottobre 1970, ai sensi del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito in legge 12 dicembre 1970, n. 979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 119 del 1° aprile 1971 con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, è determinato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1971
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 36

(8013)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1967 concernente la nomina per un triennio del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Mambelli dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Trabalzini dott. Nerino, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Calabria dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Eletti dott. Lorenzo, in rappresentanza degli agricoltori;

Pacciani Serafino, in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

Soldan dott. Gino, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo;

Reggiani geom. Giambattista, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Folonari dott. Ambrogio, in rappresentanza della Federazione italiana industriali, produttori, esportatori vini, liquori e affini;

Migliorisi dott. Salvatore, in rappresentanza dell'Unione italiana vini;

Bisso enot. Piero, in rappresentanza dell'Associazione enotecnici italiani;

Von Walther dott. Walter, in rappresentanza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Repubblica;

Florio Giuseppe, in rappresentanza del comune di Siena;

Conti Antonio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Siena;

Scali Bernardino, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Barbarulli gen. Lelio, Ricasoli dott. Bettino, Saccocci Lido, Patuelli dott. Cesare, Pacini Livio, Marzucchi Giuseppe e Canestri Giuseppe, designati dall'assemblea degli enti partecipanti.

I membri del consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

(8024)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre catgut nell'officina farmaceutica della ditta Società italiana catgut asettico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 651 in data 2 agosto 1956 la ditta Società italiana catgut asettico fu autorizzata a produrre catgut nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Edgardo Cortese, 13;

Vista la lettera del medico provinciale di Napoli n. 9820 in data 28 aprile 1971 nella quale si dichiara che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state smantellate;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società italiana catgut asettico l'autorizzazione a produrre catgut nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Edgardo Cortese, 13 concessa con decreto A.C.I.S. n. 651 del 2 agosto 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8010)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Farmacia prodotti Nevià del dott. Alfredo Giannuzzi, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 1013 in data 13 novembre 1957 la ditta Farmacia prodotti Nevià del dottor Alfredo Giannuzzi fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, viale dei Mille, 34, la specialità medicinale chimica denominata « Neuralgine Boche »;

Vista la lettera in data 28 gennaio 1971, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacia prodotti Nevià del dott. Alfredo Giannuzzi, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Firenze, viale dei Mille, 34, concessa con decreto A.C.I.S. n. 1013 del 13 novembre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8025)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Viadana.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971 è stato sciolto il consiglio comunale di Viadana ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Felice Sorgi, funzionario di questa prefettura.

Poichè il commissario straordinario sta curando l'attuazione di un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'ente, concernenti, fra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche, la revisione generale dei tributi comunali, nonchè una più organica ed efficiente sistemazione dei servizi municipali, si rende necessaria la proroga della gestione straordinaria in atto.

Ciò stante, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, si è adottato l'unito decreto con cui la gestione straordinaria del comune di Viadana viene prorogata per tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1971.

Mantova, addì 16 agosto 1971

Il prefetto: CUPAIUOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Viadana e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Felice Sorgi, funzionario di questa prefettura;

Considerato che con il 18 agosto 1971 scadrà il termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, sia prorogata per tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Viadana, affidata al direttore di sezione dott. Felice Sorgi, è prorogata per tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1971.

Mantova, addì 16 agosto 1971

Il prefetto: CUPAIUOLO

(8228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Regolamento per il libro genealogico della razza bruno alpina

Con decreto ministeriale 1° agosto 1971 è stato abrogato il regolamento per il libro genealogico della razza bruno alpina, di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1968, ed è stato approvato il nuovo regolamento.

(8167)

Regolamento per il libro genealogico della razza frisona italiana

Con decreto ministeriale 2 agosto 1971 è stato abrogato il regolamento per il libro genealogico della razza frisona italiana, di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1968, ed è stato approvato il nuovo regolamento.

(8168)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile del Vallo di Diano di Polla ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.67/5 in data 15 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile del Vallo di Diano di Polla (Salerno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(8104)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Thiene ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/91/4 in data 15 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Thiene (Vicenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(8105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 7 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,75	614,75	614,60	614,75	614,50	614,70	614,70	614,75	614,75	614,75
Dollaro canadese	604,40	604,40	604,50	604,40	603,90	604,35	604,35	604,40	604,40	604,40
Franco svizzero	153,79	153,79	153,95	153,79	153,80	153,78	153,75	153,79	153,79	153,80
Corona danese	83,87	83,87	83,75	83,87	83,50	83,85	83,85	83,87	83.87	83,87
Corona norvegese	88,73	88,73	88,80	88,73	88,90	88,75	88,66	88,73	88,73	88,73
Corona svedese .	120,97	120,97	120,90	120,97	121 —	120,95	120,98	120,97	120,97	120,97
Fiorino olandese	178,40	178,40	178,40	178,40	178 —	178,38	178,42	178,40	178,40	178,40
Franco belga .	12,725	12,725	12,73	12,725	12,72	12,70	12,72125	12,725	12,72	12,72
Franco francese	111,49	111,49	111,58	111,49	111,50	111,50	111,49	111,49	111,49	111,50
Lira sterlina	1512,50	1512,50	1513,75	1512,50	1512 —	1512,50	1512,65	1512,50	1512,50	1512,50
Marco germanico	181,37	181,37	181,47	181,37	181 —	181,35	181,36	181,37	181,37	181,35
Scellino austriaco	25,10	25,10	25,091	25,10	25,05	25,09	25,09	25,10	25,10	25,10
Escudo portoghese	22,80	22,80	22,80	22,80	23,40	22,80	22,65	22,80	22,80	22,80
Peseta spagnola .	8,867	8,867	8,88	8,867	8,80	8,85	8,8675	8,867	8,86	8,87

Media dei titoli del 7 settembre 1971

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	92 —
Redimibile 3,50% 1934	98,975
» 3,50% (Ricostruzione)	83,80
» 5% (Ricostruzione)	91,625
» 5% (Riforma fondiaria)	91,75
» 5% (Città di Trieste) . . .	91,75
» 5% (Beni esteri) . .	89,925
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50% » » 1968-83	89,175
» 5,50% » » 1969-84	94.025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,15
» 5% (» 1° aprile 1974) . .	95,70
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	94,10
» 5% (» 1° 10-1975) II emiss.	94,05
» 5% (» 1° gennaio 1977) . .	93,90
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	93,775
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	99,675
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1971

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,725	Franco belga . .	12,723
Dollaro canadese	604,375	Franco francese	111,49
Franco svizzero	153,77	Lira sterlina . .	1512,575
Corona danese .	83,86	Marco germanico .	181,365
Corona norvegese	88,695	Scellino austriaco .	25,095
Corona svedese	120,975	Escudo portoghese	22,725
Fiorino olandese	178,41	Peseta spagnola	8,867

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 giugno 1971 al 24 giugno 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1208/71, n. 1265/71 e n. 1307/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dall'11 giugno 1971 al 17 giugno 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (*)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- zona IV a) (5)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (1)	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,00
	- gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	21,50
	- gli altri paesi terzi	28,50
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	77,35
	- la zona III (6)	82,35
	- la zona IV (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV b) (6)	80,65
	- la zona II (6)	77,65
	- gli altri paesi terzi	71,65

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (⁴)
11.02 A I a (segue)	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (⁶)	70,55
	- gli altri paesi terzi	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (⁶)	63,05
	- gli altri paesi terzi	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (³):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (⁶)	77,35
	- la zona IV b) (⁶)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

Periodo dal 18 *giugno* 1971 *al* 23 *giugno* 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- zona IV a) (⁵)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (¹)	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	36,00
	- gli altri paesi terzi	44,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	20,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (³):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (⁶)	77,35
	- la zona III (⁶)	82,35
	- la zona IV (⁶)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 A (segue)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	80,65
	- le zone II e I (6)	77,65
	- gli altri paesi terzi	71,65
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	70,55
	- gli altri paesi terzi	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	63,05
	- gli altri paesi terzi	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	77,35
	- la zona IV b) (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

Per il 24 giugno 1971

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- zona IV a) (5)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	22,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (1)	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	34,00
	- gli altri paesi terzi	42,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	20,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.07 C	Sorgo	15,00
11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	77,35
	- la zona III (6)	82,35
	- la zona IV (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	80,65
	- le zone II e I (6)	77,65
	- gli altri paesi terzi	71,65
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	70,55
	- gli altri paesi terzi	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	63,05
	- gli altri paesi terzi	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	77,35
	- la zona IV b) (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

NOTE

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.
(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.
(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.
(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67; *l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità* di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la *restituzione differenziata*, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra *Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;*
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6853)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del sedime costituente il poligono di tiro a segno di Gavirate.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 513 del 26 luglio 1971, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa Esercito, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato un'aliquota del sedime costituente il poligono di tiro a segno di Gavirate, sita nel comune censuario di Gavirate (Varese) e contraddistinta nel catasto del comune medesimo con i seguenti dati:

Foglio n. 7, mappale 1168 (parte), superficie da dismettere, mq. 20;

Foglio n. 7, mappale 2924 (parte), superficie da dismettere mq. 10;

Foglio n. 7, mappale 2927 (parte), superficie da dismettere mq. 40.

Totale mq. 70.

(8164)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia dei trasporti e di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno, sono vacanti le cattedre di economia dei trasporti e di istituzioni di diritto privato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8272)

Vacanza della cattedra di neurochirurgia (convenzionata) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di neurochirurgia (convenzionata) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8261)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 332, è stato in parte dichiarato irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 gennaio 1969 dalla signorina Paola Santilli per l'annullamento del decreto 4 maggio 1968 con il quale il provveditore agli studi di Rieti ha accolto il ricorso gerarchico del sig. Giuli Domenico; della nota n. 432 in data 17 luglio 1968 con la quale la ricorrente, in conseguenza di detto decreto, è stata licenziata dal posto di vice-segretaria supplente presso la scuola media di Posta e della nomina a detto posto conferita al sig. Luigi Tesorone, nonchè per l'annullamento della relazione ministeriale n. 14264/13 del 9 dicembre 1969 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riferito sui motivi aggiunti.

(8116)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1971, registro n. 48, foglio n. 333, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 marzo 1969 dalla signora Merolla Concetta vedova Marra, avverso la mancata nomina, quale bidella non di ruolo, presso la scuola media « Forzati » di S. Antonio Abate (Napoli).

(8117)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a trentacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso a trentacinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969, avranno luogo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, aule VI e VIII, via Eudossiana, 18, nei giorni 27, 28 e 29 settembre 1971, con inizio alle ore 8.

(8170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2773 del 25 febbraio 1971, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Considerato che la condotta di Martirano Lombardo a seguito della rinunzia dei concorrenti non è stata assegnata;

Vista l'istanza con la quale il dott. Sacchi Riccardo, idoneo al predetto concorso, ha chiesto di essere nominato medico condotto titolare della condotta di Martirano Lombardo;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza del dott. Sacchi Riccardo in considerazione che la graduatoria del concorso di che trattasi non è ancora scaduta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sacchi Riccardo viene nominato medico condotto triolare del comune di Martirano Lombardo quale vincitore di concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Martirano Lombardo.

Catanzaro, addì 19 agosto 1971

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8021)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 36457 del 4 giugno 1970 e n. 36457-*bis* del 7 agosto 1971, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Chieti e dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la terna proposta dal collegio delle ostetriche di Chieti e le preferenze espresse dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Verì dott. Pietro, medico provinciale in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Pescara;

Contardi dott. Guido, vice prefetto presso la prefettura di Chieti;

Zulli prof. Pietro, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Chieti;

Giorgetti prof. Giorgio, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Lanciano;

Monciotti Sira, ostetrica condotta presso il comune di Lanciano.

Segretario:

de Marco prof. dott. Ignazio, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Chieti.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Chieti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi rispettivamente di questo ufficio, della prefettura, nonchè dei comuni interessati.

Chieti, addì 27 agosto 1971

Il medico provinciale: FINIZIO

(8110)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.